



**PROVINCIA DI CUNEO**  
**COMUNE DI SALUZZO**  
**VERBALE**  
**di Deliberazione del Consiglio Comunale**

N. 31

**Realizzazione di un sistema di accumulo di energia elettrica da 1250 KW con relative opere di rete nella zona Colombaro dei Rossi: autorizzazione al rilascio del premezzo di costruire in deroga alle previsioni del Piano Regolatore Generale (ex art. 14 D.P.R. 380/2001)**

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno tre del mese di giugno dell'anno duemilaventisei, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Sig. Momberto Andrea, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:15.

Sono stati convocati i Signori:

1) Demaria Franco, 2) Momberto Andrea, 3) Vassallo dott. Andrea, 4) Ruatta geom. Giuliano Carlo, 5) Cravero rag. Silvana, 6) Bertola arch. Roberto, 7) Battisti geom. Paolo, 8) Tagliano dott. Andrea, 9) Ponso Giorgio, 10) Lauro dott. Corrado, 11) Valenzano prof. Nicolò, 12) Damiano dott. Giovanni, 13) Daniele geom. Alberto, 14) Sanzonio arch. Paola, 15) Capitini Claudio, 16) Giordana avv. Nicolò, 17) Conte prof. Riccardo.

Sono assenti i Signori

Bertola arch. Roberto, Tagliano dott. Andrea, Daniele geom. Alberto, Capitini Claudio.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signor Flesia Caporgno dott. Paolo.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta la Vicesindaca Neberti avv. Francesca e gli Assessori Comunali Falda dott. Enrico, Gullino dott.ssa Attilia, Rosso avv. Fiammetta, Bravo geom. Gianpiero.

Sono assenti i Signori

Gullino dott.ssa Attilia.

Sono stati altresì invitati il Prosindaco e i Consultori in rappresentanza della Comunità di Castellar, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale; è presente il Prosindaco Demarchi geom. Eros.

Il Signor Momberto Andrea, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

*(sintesi da trascrizione audio)*

Il Presidente Sig. Momberto cede la parola al Consigliere Valenzano per illustrare la deliberazione.

Il Consigliere prof. Valenzano premette che l'argomento è stato visto in Commissione Urbanistica non più di due settimane fa.

Fa presente che riguarda un sistema d'accumulo di energia elettrica da 1250 kW in zona Colombaro dei Rossi e si tratta di autorizzare, in deroga rispetto alle previsioni del PRGC - perché il Piano Regolatore comunale consente solo ai titolati ad operare in area agricola - di realizzare interventi di questo tipo in aree destinate ad attività del settore primario. Pertanto c'è la necessità di deroga.

Si tratta altresì di opere cosiddette di pubblica utilità. L'impianto ha un ingombro planimetrico molto ridotto, meno di 400 m<sup>2</sup> circa, facilmente schermabile, come peraltro richiesto.

Pertanto, come già espresso nella seconda Commissione Consiliare, annuncia che il gruppo di maggioranza esprime un voto favorevole.

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA DA 1250 KW CON RELATIVE OPERE DI RETE NELLA ZONA COLOMBARO DEI ROSSI: AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA ALLE PREVISIONI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (EX ART. 14 D.P.R. 380/2001)

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con la legge regionale n. 28 del 21 dicembre 2018, pubblicata sul supplemento ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 21 dicembre 2018 è sta-

ta disposta la fusione per incorporazione del comune di Castellar nel Comune di Saluzzo, con decorrenza 1 gennaio 2019;

- L'art. 1 comma 124 della legge 7.4.2014 n. 56 recita:

*124. Salva diversa disposizione della legge regionale:*

*a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo Comune;*

- In base al predetto dettato normativo regionale dal 1 gennaio 2019 il Comune di Saluzzo è dotato di due Strumenti Urbanistici Generali, l'originario del Comune di Saluzzo approvato con D.G.R. 29.05.2012 n. 16-3906, successivamente integrata e modificata con D.G.R. 10.09.2012 n. 3-4526, e quello della municipalità di Castellar approvato con D.G.R. 08.03.1988 n. 58-19330 e successiva variante parziale n. 1 approvata con DCR n. 23 del 11.10.2013;
- Il suddetto P.R.G.C. del territorio di Saluzzo, approvato nell'anno 2012, già assoggettato a V.A.S. nell'ambito del procedimento di formazione, individua la zona agricola posta intorno alla località "Colombaro dei Rossi", all'interno del Comparto "*H3 afferente alle aree agricole a frutticoltura*" disciplinando gli interventi ammessi all'interno dello stesso all'art. 22 delle Norme tecniche di Attuazione;

Riscontrato che:

- La Soc. NWJ ITA SRL con sede legale in VIA DELLA SIGNORA n. 2/A MILANO, soggetto avente titolo ad operare sull'area sopra sommariamente individuata, descritta a Catasto al Foglio 58 particella 69 parte, rappresentata sull'allegato estratto planimetrico, ha depositato in data 09-02-2026 richiesta prot. 5526 per ottenere permesso di costruire, al fine di realizzare un sistema di accumulo di energia elettrica da 1250 kw con relative opere di rete;
- La suddetta infrastruttura, è ricompresa tra quelle normate dal D.Lgs. 190/2024 recante la "*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*", che definisce i regimi amministrativi per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione, includendo, diversamente dalla previgente,

anche i sistemi di accumulo di energia proveniente dalle medesime fonti;

Dato atto che:

- Le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, disciplinano l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 22.3 lettera f), disponendo che soltanto i soggetti titolati ad operare in area agricola possono installare impianti per la produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici in aree destinate ad attività del settore primario con le seguenti modalità e limitazioni:
  - *per gli usi di tipo e10 (attività di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili rif. Art. 13 NTA) le opere esclusivamente connesse alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le infrastrutture ad esse indispensabili, in applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 387 del 29/12/2003, sono considerate opere di pubblica utilità. Esse potranno venire realizzate nelle zone agricole, di cui al presente articolo, alle seguenti condizioni:*
  - *gli impianti verranno previsti ove ammessi in base ai disposti normativi vigenti;*
  - *gli impianti saranno soggetti a tutte le limitazioni e prescrizioni di cui al presente articolo nonché ad ogni altro vincolo previsto sulle aree oggetto di intervento dalle presenti Norme. Essi potranno essere autorizzati ai soggetti aventi titolo per operare in aree agricole;*
  - *gli impianti fotovoltaici di potenza nominale (come definita ai sensi dell'art 2 comma 1b del D.M. 28.07.2005) superiore a 20 Kw, potranno essere autorizzati solo in presenza di progetto unitario esteso all'intera area aziendale interessata, che tenga conto degli impianti esterni eventualmente esistenti, redatto nel rispetto dei disposti di cui al punto successivo e tale da prevedere sempre misure di mitigazione e di riduzione degli impatti sul contesto agricolo in un raggio di 500 m. dagli impianti, in ordine agli aspetti di tipo ambientale, naturalistico e paesistico;*
  - *i progetti degli impianti, autorizzati in base ai disposti del c.3) e c.4) dell'art. 12 del D.L. 387/2003 ed attraverso le specifiche procedure di legge dagli enti territoriali competenti, fisseranno i parametri edilizi e*

*le caratteristiche tecniche dei suddetti impianti, le modalità del ripristino dello stato dei luoghi all'atto della dismissione degli impianti stessi, le relative fidejussioni, nonché eventuali misure di mitigazione degli impatti e/o di inserimento ambientale;*

- *le volumetrie e le infrastrutture realizzate concorreranno alla verifica degli indici di cui al precedente comma 22.2. Le volumetrie verranno vincolate all'uso previsto mediante atto pubblico debitamente trascritto;*
  - *i mutamenti di destinazione d'uso non saranno ammessi e l'impianto dovrà essere rimosso ove non più necessario mediante predisposizione di adeguato progetto di recupero ambientale, come definito in sede di progetto autorizzativo.*
- in relazione ai disposti normativi sopra riportati, nel caso in specie, può essere fatto utile ricorso al permesso di costruire in deroga al PRGC, ricadendo l'impianto in oggetto, nel comparto agricolo "H3" "afferente alle aree agricole a frutticoltura", all'interno del quale, non è possibile rilasciare, per la sua realizzazione, il titolo abilitativo edilizio, in quanto il soggetto proponente è impresa non agricola, pertanto non avente titolo ad operare in tale area, oltre a trattarsi di impianto che non verifica gli standards previsti dalle suddette norme di P.R.G.C.;

Considerato che:

- il D.Lgs. 190/2024, considera, gli impianti di produzione di energia da FER, tra quelli di pubblica utilità, ammettendo l'ubicazione anche in aree classificate agricole, con la specifica, circa il regime di autorizzazione, che gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW, sono assoggettati ad attività libera che deve risultare compatibile con gli strumenti urbanistici approvati ed i regolamenti edilizi vigenti e non contrastante con gli strumenti urbanistici adottati, mentre qualora ricadono o producono interferenze con le fasce di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi, come nel caso in specie, sono assoggettati alla Procedura abilitativa semplificata PAS alla quale deve essere abbinata domanda di Permesso di costruire in base al disposto del Dpr 380/2001, T.U. edilizia;
- l'articolo 14 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 come riformulato dal D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, ammette il ricorso al permesso di costruire in deroga agli stru-

menti urbanistici generali per gli edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, precisando che la deroga può riguardare anche le destinazioni d'uso ammissibili;

- l'articolo 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo P.R.G.C. dal titolo "Deroghe" recita:

*45.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.16 L. 6/8/1967 n. 765, eventuali deroghe alle presenti norme di attuazione potranno essere concesse soltanto per gli edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, per motivate esigenze di interesse generale e previa deliberazione del Consiglio Comunale nell'osservanza dell'art. 3 della L.21/12/1955 n. 1357;*

Riscontrato che:

1. Al fine di poter ammettere, in base al vigente PRGC, nel sito in questione, l'impianto di accumulo di energia da FER di che trattasi e pertanto la destinazione d'uso "e10" "attività di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili", occorre fare ricorso alla procedura in deroga ex articolo 45 delle NTA del nuovo PRGC sopra richiamato ed ex art. 14 del DPR 380/2001 e s.m.i. norme che consentono di operare in deroga allo Strumento Urbanistico Generale per impianti di interesse pubblico, previa assunzione di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base delle sotto riportate motivazioni di interesse generale, di tipo normativo e di opportunità amministrativa, trattandosi:
  - di opera di pubblica utilità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del D.Lgs. 25.11.2024, n. 190 e s.m.i. in quanto impianto alimentato da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera di sostanze inquinanti;
  - di area per la quale non sussistono problematiche riferibili al D.Lgs. 42/2004 (Codice Beni Culturali e del Paesaggio) né ad altre normative del medesimo settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;
  - di sito prossimo ad impianti di produzione di energia da FER;
  - di impianto di ridotte dimensioni, avente ingombro planimetrico di circa 400 mq, all'interno del quale vengono posizionati n° 3 container, pertanto agevol-

mente schermabile per effetto della propria conformazione;

Riscontrato altresì che la PAS per la realizzazione dell'impianto in argomento è assoggettata a compensazioni territoriali in misura non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, contributo alternativo al contributo straordinario riferito alla deroga in oggetto;

Acquisito nel merito il parere della Seconda Commissione Consiliare competente in materia di urbanistica, nella seduta dello 26.05.2026 che è risultato favorevole;

Richiamato l'art. 2, del Decreto Legislativo 190/2024 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente del Settore Sviluppo Compatibile del Territorio arch. Adriano Rossi, responsabile del procedimento;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (attribuzioni del Consiglio);

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguente ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Sviluppo Compatibile del Territorio in ordine alla regolarità tecnica in data 28.5.2026;

Con voti favorevoli 13 su 13 presenti e n. 13 votanti, palesemente espressi,

## DELIBERA

- 1) Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, con riferimento alla richiesta della Soc. NWJ ITA SRL con sede legale in VIA DELLA SIGNORA n. 2/A MILANO, in prossimità della località "Colombaro dei Rossi", all'interno del Comparto "*H3 afferente alle aree agricole a frutticoltura*", l'uso e10 (attività di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili rif. Art. 13 NTA) in deroga alle destinazioni ammesse ed ai requisiti previsti dal PRGC in applicazione dell'art. 14 D.P.R. 380/2001 ed art. 45 N.T.A. del medesimo strumento generale, riconoscendo nella fattispecie il pubblico interesse dell'operazione in conformità al disposto dell'articolo 2 del D.Lgs. 25.11.2024 n. 190.
- 2) Di dare atto che, trattandosi di attività soggetta ad Attività libera/Procedura abilitativa semplificata - PAS in base al richiamato D.Lgs. 25.11.2024 n. 190, l'assenso ad operare in deroga alle previsioni dal PRGC verrà fatto valere ai fini del rilascio del titolo abilita-

tivo edilizio abbinato.

- 3) Di dare altresì atto che la soluzione progettuale che dovrà prodursi dovrà prevedere:
  - a. previsione di opportune misure di mitigazione dell'impatto visivo,
  - b. modalità di ripristino dello stato dei luoghi all'atto della dismissione dall'attività degli impianti ed al corretto smaltimento dei materiali di cui si compongono.
- 4) Di disporre, relativamente alle misure di compensazione territoriali e contributo straordinario a favore del Comune, con riferimento alla presente deroga, in analogia a precedenti già concesse, l'individuazione, della misura del 3 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, da corrispondere entro il 30/6 di ciascun anno, con riferimento ai ricavi dell'anno precedente, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in esercizio.

Quindi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

Con voti favorevoli 13 su 13 presenti e n. 13 votanti, palesemente espressi,

#### D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4) del D.Lgs n. 267/2000, al fine di consentire l'attivazione in tempi celeri delle procedure autorizzative per la realizzazione dell'impianto in argomento.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE  
Momberto Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE  
Flesia Caporgno dott. Paolo \*\*

\*\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa